

PROVVEDIMENTO Promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

10 novembre 2023

Nella seduta del [9 novembre 2023](#) la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge (A.C.[752-A](#)) recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo" che passa ora all'esame del Senato.

Si ricorda che la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera aveva concluso l'esame del provvedimento nella [seduta del 25 ottobre 2023](#). Inoltre, il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni volte a recepire il parere di alcune Commissioni.

Per approfondimenti consulta l'[iter](#) e i *dossier*.

Contenuto

La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera ha concluso l'esame in sede referente, nella [seduta del 25 ottobre 2023](#), della proposta di legge (A.C. [752](#)), recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo".

Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni. In particolare sono state introdotte disposizioni volte a recepire il parere di alcune Commissioni. Il provvedimento (A.C.[752-A](#)) approvato dall'Aula della Camera dei Deputati nella seduta del [9 novembre 2023](#) passa ora all'esame del Senato.

Esso si compone di **13 articoli**, divisi in **cinque Capi**.

L'**art. 1** individua le **finalità**. Esse consistono:

- nella **promozione** e nel **sostegno dell'imprenditoria giovanile** nel settore **agricolo**;
- nel **rilancio del sistema produttivo agricolo** attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'**art. 2** contiene le **definizioni** di "**impresa giovanile agricola**" o "**giovane imprenditore agricolo**" indicandone i **requisiti** oggettivi e soggettivi.

L'**art. 3** istituisce un **Fondo** per favorire il **primo insediamento** dei **giovani in agricoltura**. Il **comma 1** stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)- un Fondo, con una dotazione di **15 milioni di euro** a decorrere dall'anno **2024**, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per **favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il **comma 2** elenca le **tipologie di interventi finanziabili** con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Il **comma 3**, prevede che con **decreto** del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge sono stabiliti i **criteri e le modalità** per la **ripartizione** delle risorse di cui al presente articolo.

L'art. 4 reca disposizioni in materia di **regime fiscale agevolato** per il **primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura**. In particolare, il **regime fiscale agevolato** di cui possono beneficiare i destinatari delle disposizioni in esame consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.

L'art. 5 introduce **agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli** e loro pertinenze. Il **comma 1** statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore **non superiore a 200.000 euro**, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla [Tabella A\)](#) - [Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140](#), ridotto della metà.

L'art. 6 interviene in materia di **credito d'imposta** per le **spese** relative alla **partecipazione a corsi di formazione**. Il **comma 1** prevede, in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, lettera a), che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la **concessione un credito di imposta**, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. Il **comma 2** demanda ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del **comma 1**. Il **comma 3** precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'art. 7 reca disposizioni in materia di **agevolazioni fiscali** per l'**ampliamento delle superfici coltivate**. Il **comma 1** statuisce che a decorrere dal **1° gennaio 2024**, i giovani imprenditori agricoli di cui all'art. 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati - in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze - a versare le **imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento** di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Il **comma 2**, modificato al fine di recepire il parere della V Commissione per garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#), prevede la copertura degli oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

L'art. 8 reca disposizioni in materia di **prelazione di più confinanti**. Il **comma 1** riporta alcune **ipotesi di prelazione legale** al ricorrere delle quali è stabilito che si applicano i seguenti **criteri preferenziali**, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, ed il possesso da parte degli stessi di conoscenze ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Il **comma 2** abroga l'[articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) recante disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.

L'art. 9 introduce disposizioni in materia di **servizi di sostituzione**. Il **comma 1** introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali volti a garantire il ricambio generazionale e concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del [codice civile](#) a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

L'art. 10 istituisce l'**Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura**. Il **comma 1** prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede con **decreto**, da adottarsi entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire **l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA)**. Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, dell'ISMEA e del CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Sono poi enumerate le numerose competenze attribuite all'ONILGA.

L'**art. 11** interviene in materia di **vendita diretta**. Si prevede che i comuni possono riservare, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche, una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo in favore dei destinatari della presente proposta di legge.

L'**art. 12** contiene la **clausola di salvaguardia**.

L'**art. 13** reca la **copertura finanziaria**.